

Scheda n. 1

Progetto regionale n.27: *Interventi nella "Toscana diffusa", nelle aree interne e nei territori montani*

Obiettivo 8: *"Equilibrio faunistico del territorio"*

Intervento di dettaglio: *"Interventi volti al sostegno delle aziende agricole per la prevenzione e l'indennizzo di danni causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica."*

Obiettivi specifici

L'intervento è coerente con gli obiettivi del DEFR 2023: Progetto Regionale 27 *Interventi nella "Toscana diffusa", nelle aree interne e nei territori montani* ed all'Obiettivo 8 "Equilibrio Faunistico del Territorio"

Dettaglio intervento:

Intervento di dettaglio: "Interventi volti al sostegno delle aziende agricole per la prevenzione e l'indennizzo di danni causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica."

Descrizione:

A seguito del riordino istituzionale attuato con la legge regionale 22/2015 la Regione Toscana si è riappropriata delle funzioni relative alla prevenzione e indennizzo dei danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica precedentemente delegate in gestione alle province. La Regione Toscana è competente per la determinazione e l'erogazione degli indennizzi per i danni alle produzioni agricole, causati dalla fauna selvatica all'interno degli istituti faunistici di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. 3/1994, ove non affidati in gestione ad altri enti, secondo i criteri previsti nei Piani Faunistico Venatori Provinciali vigenti. La Regione è altresì competente per l'indennizzo dei danni alle opere funzionali alla produzione agricola nei suddetti istituti e nel territorio a caccia programmata, ove non diversamente previsto dai Piani Faunistico Venatori Provinciali vigenti.

Beneficiari

Possono richiedere l'indennizzo dei danni alle colture agricole, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, muniti di partita iva.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Non sono indennizzabili da parte della Regione Toscana i danni alle produzioni agricole causati da fauna selvatica che si sono verificati nei territori di competenza degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Non sono comunque ammessi a indennizzo con la presente scheda di progetto, secondo queste modalità procedurali, i danni che si sono verificati:

1) nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/1994;

- 2) nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone;
- 3) su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria;
- 4) all'interno delle aree protette di cui alla L.R. 30/2015.

Non sono inoltre ammessi a indennizzo:

- 1) i danni richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati;
- 2) i danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;
- 3) i danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
- 4) i danni richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta;
- 5) gli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;
- 6) i danni provocati da piccioni di città o da altri animali domestici;
- 7) i danni alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche;
- 8) i danni di importo complessivo inferiore a Euro 100.

Gli indennizzi verranno erogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie sulla base dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo della Regione delle domande attualmente giacenti ed inevase.

Forma del sostegno

L'indennizzo è concesso nell'ambito del Reg. CE 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel Settore Agricolo". Trattasi di indennizzo concesso per danni su richiesta dai beneficiari descritti al punto che precede e periziati da tecnici abilitati.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle definite dai Piani Faunistici Venatori Provinciali tuttora vigenti.

Per quanto riguarda le produzioni agricole, sono ammesse a contributo per l'indennizzo:

- 1) colture erbacee;
- 2) colture arboree;
- 3) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;
- 4) boschi cedui nei tre anni successivi al taglio;
- 5) colture vivaistiche.

Sono considerate opere approntate sui terreni agricoli quelle funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa, in particolare:

- 1) le serre e le serre/tunnel,
- 2) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree,
- 3) opere per la regimazione delle acque.

Il personale che effettua i rilievi ed attua le perizie, che deve avere idonea qualifica e abilitazione, procede ai seguenti adempimenti:

- 1) verifica della documentazione catastale e della cartografia particellare in scala adeguata a consentire l'individuazione territoriale del danno; è obbligatoria la certificazione del vigneto nello schedario vitivinicolo tenuto dal S.I. Artea;

- 2) in caso di non corrispondenza fra certificato catastale e titolare della richiesta, verifica la documentazione attestante il titolo di conduzione;
- 3) mappatura del danno anche mediante tecnologia GPS e rilevamenti fotografici;
- 4) valutazione e stima del danno procedendo, ove necessario, con metodo analitico alle misurazioni degli appezzamenti danneggiati se facilmente individuabili o, in caso di danno diffuso, alla delimitazione di aree di saggio distribuite uniformemente sull'appezzamento con conseguente determinazione della media ponderale e definizione dell'aliquota percentuale media complessiva;
- 5) redazione del verbale di sopralluogo su apposita scheda.

Il richiedente è tenuto a non procedere alla raccolta anteriormente al tempo utile necessario per l'effettuazione del sopralluogo.

Il verbale di sopralluogo deve indicare:

- 1) luogo, data e tecnico incaricato del sopralluogo;
- 2) azienda agricola presso la quale si effettua il sopralluogo e persone presenti;
- 3) opera o coltura oggetto di sopralluogo;
- 4) stato vegetazionale, fitosanitario e produttività della coltura;
- 5) superficie danneggiata;
- 6) quantità di prodotto perduto;
- 7) presunta data del danno;
- 8) specie animale ritenuta responsabile e presunta provenienza dell'animale stesso;
- 9) prevenzione danni eventualmente effettuata;
- 10) indicazioni circa le opere di prevenzione da attuare per evitare ulteriori danni.

Il verbale del sopralluogo deve essere sottoscritto dal tecnico incaricato e dall'imprenditore richiedente o suo delegato per accettazione.

In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'imprenditore richiedente è necessario indicare, nel verbale stesso, le motivazioni della mancata accettazione.

Una copia del verbale deve essere consegnata all'imprenditore agricolo richiedente.

La stima del danno deve essere effettuata in contraddittorio fra il tecnico incaricato e il richiedente, o suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte. Nel caso di danni verificatisi in aree limitrofe ad istituti pubblici o privati il tecnico incaricato dovrà convocare anche il competente soggetto gestore che potrà pertanto presenziare alle operazioni peritali.

Per la stima dei danni occorre considerare le seguenti casistiche:

A) Danni alle colture cerealicole, foraggere e pascoli permanenti

Nel caso di danni che interessano parti consistenti dell'appezzamento e verificati nella fase di semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina, è ammessa, se richiesta, la risemina. In questo caso occorre far presente al richiedente che qualora non vi provveda non potrà essere riconosciuto alcun rimborso diverso dal costo delle sementi originariamente danneggiate. In caso di risemina l'indennizzo è calcolato moltiplicando la superficie interessata per il costo delle lavorazioni meccaniche relative alla semina, delle sementi e relativa manodopera.

In caso di danni di lieve entità, diffusi sull'appezzamento o in caso di mancato parziale raccolto, il danno dovrà essere verificato prima del raccolto.

In questo caso l'indennizzo è calcolato moltiplicando le stime quantitative verbalizzate per i prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali delle CCIAA e dalla Borsa merci di Bologna per quanto riguarda i cereali.

In caso di superfici totalmente danneggiate non soggette a raccolta l'indennizzo è decurtato delle spese della raccolta medesima.

In presenza di danni arrecati a prato o prato pascolo, la valutazione dovrà essere fatta in superficie danneggiata e non a fieno. Se lo stesso danno si presenta su superfici inerbite, ma non facenti parte

di una coltivazione, non può essere riconosciuto, come non sono riconosciuti danni a scarpate o muri a secco.

Per i danni causati in fase di maturazione del prodotto, l'indennizzo sarà pari alla perdita del prodotto definito in sede di valutazione.

B) Danni alle colture orticole

L'indennizzo viene determinato secondo i seguenti criteri:

- superficie danneggiata;
- prezzo del prodotto;
- produzione media della zona.

Gli importi dell'indennizzo sono determinati sulla base dei prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali delle CCIAA.

C) Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione

a) frutteti – oliveti – vigneti - castagneti da frutto;

Nel caso di danni tali da rendere preferibile la sostituzione delle piante, l'indennizzo è basato sul costo delle sostituzioni (messa a dimora completa), con una integrazione pari al valore del prodotto perduto stimata con riferimento alla produttività della pianta danneggiata e del periodo necessario all'entrata in produzione di quella reimpiantata. Nel caso di danni a vigneti soggetti a disciplinari di produzione dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di produzione vitivinicola presentata agli organismi competenti nei termini di legge.

b) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;

Nel caso di danni tali da rendere necessaria la sostituzione delle piantine danneggiate (per danni verificatisi entro tre anni dall'impianto) l'indennizzo è basato sul costo delle sostituzioni con messa a dimora completa.

Per l'indennizzo dei danni alle opere funzionali all'attività agricola il richiedente dovrà presentare un preventivo per la rimessa in pristino delle opere danneggiate con prezzi in linea con quanto riportato nei prezzi regionali vigenti per opere analoghe.

L'effettiva erogazione dell'indennizzo è comunque subordinata all'effettiva esecuzione dei lavori e alla presentazione, da parte del richiedente, di fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute.

Responsabile del procedimento

Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS), Pesca nelle acque interne.

Modalità attuative e scadenze

Le risorse finanziarie saranno trasferite ad ARTEA entro il 31/12/2023 con provvedimento del Settore responsabile del procedimento, che con successivi atti darà disposizione alla stessa Agenzia di erogare gli indennizzi ai beneficiari finali.

Importo intervento

59.744,49 euro